

# LA DESTINAZIONE DEI BENI INFORMATICI E TELEMATICI SEQUESTRATI O CONFISCATI

-----

## SPUNTI PER UNA MODIFICA NORMATIVA IN TEMA DI CONTRASTO AL *CYBERCRIME*

**Francesco Cajani** <sup>■</sup>

Sostituto Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale di Milano - *pool* reati informatici

Magistrato referente per l'informatica  
per il Distretto della Corte di Appello di Milano – settore penale

Membro del comitato tecnico & scientifico di I.I.S.F.A.  
*International Information Systems Forensics Association - Italian Chapter*

---

<sup>■</sup> **Milano, 20 aprile 2010** - Questo testo, perfezionatosi a margine del Convegno "La lotta al cybercrime e alla pedopornografia nello scenario italiano e internazionale. Verso le linee guida europee della computer forensics" organizzato dall'Associazione Telefono Arcobaleno e da I.I.S.F.A. (Siracusa, 2 ottobre 2009) e che verrà presentato all'I.I.S.F.A FORUM 2010 (Milano, 7 maggio 2010), nasce da lunghe conversazioni con **Marco Alma** (Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano e già componente del Comitato Scientifico del Consiglio Superiore della Magistratura) che ringrazio per i proficui spunti forniti anche in sede di elaborazione finale, ed è finalmente riuscito a vedere la luce anche grazie al prezioso supporto di **Gerardo Costabile** e **Stefano Aterno** (Presidente e Vicepresidente I.I.S.F.A. – *Italian Chapter*: [www.iisfa.it](http://www.iisfa.it)).

(Art. 1)

**Confisca obbligatoria dei beni informatici o telematici utilizzati per la commissione dei reati di cui agli artt. 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640, 640-ter e 640-quinquies del codice penale**

All'articolo 240 del codice penale, dopo il comma 2 n. 1 è inserito il seguente:

*“1-bis – dei beni informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli artt. 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640, 640-ter e 640-quinquies del codice penale”*

All'articolo 240 del codice penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

*“Le disposizioni della prima parte e dei nn. 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale”.\**

---

\* Si riporta il testo integrale, così come modificato:

**Art. 240 - Confisca**

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.

E' sempre ordinata la confisca:

1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

***“1-bis – dei beni informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli artt. 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640, 640-ter e 640-quinquies del codice penale”***

2. delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

***Le disposizioni della prima parte e dei nn. 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale.***

La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

(Art. 2)

**Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei reati di cui agli artt. 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640, 640-ter e 640-quinquies del codice penale**

Dopo l'articolo 86 del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari del nuovo codice di procedura penale) è previsto il seguente articolo:

*“Art. 86-bis. Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei reati di cui agli artt. 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640, 640-ter e 640-quinquies del codice penale.*

*1. I beni informatici o telematici oggetto di sequestro che, a seguito di analisi tecnica forense, risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli artt. 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640, 640-ter e 640-quinquies del codice penale sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale con facoltà d'uso, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di contrasto ai crimini informatici ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia.*

*2. I beni di cui al precedente comma, ove acquisiti dallo Stato a seguito di procedimento definitivo di confisca, sono, a richiesta, assegnati alle amministrazioni che ne abbiano avuto l'uso ovvero, ove non vi sia stata un precedente affidamento in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di contrasto ai crimini informatici ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia”.*

(Art. 3)

**Destinazione dei beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale**

All'articolo 9 della Legge 16 febbraio 2006 n. 146, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

*“9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma precedente”.*

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le nuove tecnologie costituiscono un'affascinante sfida per tutti, indipendentemente dalla prospettiva con la quale si vogliono osservare ai fini di studio: in questo ambito “guardie e ladri” si fronteggiano con intenti opposti, trasferendo gran parte della contesa in una dimensione ugualmente nuova quale il cd. *cyberspazio*.

Nell'addentrarsi in questo territorio, è compito degli osservatori più attenti indicare - ad un visitatore distratto - due imprescindibili dati di realtà.

Da un lato, “*il rafforzamento della dimensione tecnologica a livello europeo, grazie alla giustizia elettronica, deve pure essere il centro delle nostre preoccupazioni, al fine di aumentare l'efficacia della lotta alla criminalità transnazionale e di semplificare la vita dei cittadini e delle imprese europee*”: è questo uno dei passaggi più significativi della dichiarazione congiunta dei Ministri della Giustizia di Italia, Portogallo, Francia, Spagna, Slovenia e Germania del 15.9.2007, all'indomani del brutale assassinio di sei italiani a Duisburg.

Dall'altro, tuttavia, **lo squilibrio tecnologico ancora esistente** – quantomeno nella realtà italiana – **tra dotazioni informatiche messe a disposizione alle Forze di polizia e quelle utilizzate dalla criminalità** appare, allo stato, incolmabile. Basti solo citare la vicenda delle apparecchiature informatiche in uso all'intera Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Milano (4 *server*, 40 postazioni fisse e 17 portatili<sup>1</sup> per 292 persone: il rapporto è quasi 1 a 5), acquisite dal Ministero dell'Interno con provvidenze finanziarie messe a disposizione, *una tantum* e per tutte le Sezioni di Polizia Giudiziaria italiane, da una legge del 1992<sup>2</sup>, ovvero un anno prima della Legge 23 dicembre 1993 n. 547

---

<sup>1</sup> Così censite, tra quelle funzionanti, nell'aprile 2007.

<sup>2</sup> Cfr. L. FERRARELLA, “Milano, il tribunale senza 300 pc” in *Corriere della Sera*, 18 novembre 2007: “Non ci sono, né ci potranno essere, i computer necessari al lavoro dei 300 uomini della polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Milano. Vale per tutta Italia, ma il ministero dell'Interno ha risposto così al procuratore Manlio Minale che in estate aveva fatto proprio l' Sos lanciato dai circa 110 poliziotti, dagli altrettanti carabinieri, e dalla settantina di finanzieri che compongono la sezione di polizia giudiziaria della Procura, cioè il sistema nervoso delle indagini degli 80 pm milanesi: gli ultimi pc sono stati comprati «una tantum nel 1992», soldi non ce ne sono più stati e nemmeno ce ne saranno, quindi «spiace comunicare - conclude il Viminale - che non siamo in grado di soddisfare la richiesta di codesta Procura». La sconcertante risposta è stata messa nero su bianco dal Direttore centrale dei Servizi tecnico-logistici del Dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, il viceprefetto Giovanna Iurato, in risposta alla missiva che Minale aveva inviato in estate al dicastero di Giuliano Amato. “Le attuali dotazioni di apparecchiature tecnologiche degli uffici di polizia giudiziaria presso le Procure - spiega il Viminale - furono acquisite con le provvidenze finanziarie messe a disposizione, una tantum, dalla legge 217 del 28 febbraio 1992». Una tantum. E 15 anni fa. E pazienza se un pc sarebbe già obsoleto dopo 3/4 anni, e se distanza di 15 anni sono ovviamente tutti o rotti o difettosi. «Dopodiché - ammette il ministero -, non sono stati disposti ulteriori finanziamenti per il naturale rinnovamento. E' stato istituito solamente un capitolo di spesa per la sola gestione e manutenzione, la cui dotazione economica è appena sufficiente ad assicurare la funzionalità in particolare delle fotocopiatrici e del settore automobilistico». Conclusione della struttura del ministro Amato: «Pertanto, in attesa di una riforma strutturale del capitolo che consenta anche l' acquisto di apparecchiature, e di un suo congruo rifinanziamento, spiace comunicare che la scrivente (Direzione, ndr) non è in grado di soddisfare la richiesta di codesta Procura». A rigore, questo vorrebbe dire che a Milano i 300 uomini della polizia giudiziaria non potrebbero più svolgere indagini. Solo una colossale dose di ipocrisia, infatti, consente di far finta di ignorare che già adesso, in assenza di dotazioni d' ufficio, poliziotti-carabinieri-finanzieri mandano avanti la baracca soltanto perché o hanno comprato di tasca propria qualche computer (sul quale peraltro non possono

che – per la prima volta in Italia – introduceva nel codice penale adeguate fattispecie incriminatrici in materia di crimini informatici.

La situazione non è migliorata ed è anzi, ove possibile, addirittura peggiorata a seguito della introduzione della Legge 18 marzo 2008 n. 48 che ha dato attuazione alla Convenzione di Budapest sul *Cybercrime*: infatti, alle aumentate competenze delle “Procure Informatiche Distrettuali”<sup>3</sup>, non sono finora parallelamente seguite – come ci si sarebbe ragionevolmente aspettato – azioni legislative volte ad elevare il livello di conoscenza tecnica delle Forze di Polizia Giudiziaria presenti sui rispettivi territori e/o il livello di dotazioni informatiche in uso alle stesse, ancora di gran lunga obsolete per un adeguato contrasto alla criminalità (anche informatica).

Orbene, nelle indagini in materia di *cybercrime* ci troviamo spesso di fronte a beni suscettibili di confisca ai sensi dell’art. 240 comma 1 c.p. in quanto “cose pertinenti al reato”.

Tuttavia tale disposizione ha creato finora, quanto all’esperienza del *pool* reati informatici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano<sup>4</sup>, alcuni problemi di non poco momento, trattandosi – in questa materia – di beni informatici o telematici (computer fissi ma soprattutto portatili, cellulari di ultima generazione utilizzati per le connessioni ad Internet, supporti di archiviazione di informazioni o di programmi informatici, etc.) di un certo valore ma, allo stesso tempo, soggetti a rapido “deprezzamento” e che quindi, ove non utilizzati *medio tempore*, perderebbero il loro valore intrinseco.

Si consideri, peraltro, che siamo di fronte a beni non deperibili ed il cui uso – di regola - non incide sul loro valore estrinseco e che quindi non osterebbe, in caso di sentenza di assoluzione, ad una

---

utilizzare i programmi d' ufficio perché il loro caricamento non è autorizzato su pc non dell' Amministrazione), o usufruiscono di vecchi modelli in via di rottamazione concessi per poco tempo in comodato d' uso dalle società che forniscono alle forze dell' ordine i materiali per le intercettazioni telefoniche. Oppure vampirizzano a catena, finché possono, i vecchi pc dismessi dai magistrati quando alle toghe arrivano forniture più recenti. E' il fai-da-te del tirare avanti in attesa della «riforma strutturale». Che «spiace comunicare» sia ancora latitante”.

<sup>3</sup> Cfr. art. 11 legge 48/2008: “ *Competenza* - All'articolo 51 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

<sup>4</sup> All’interno della grandi Procure, l’idea di un *pool* di magistrati dediti alla criminalità informatica era sicuramente da consigliare fin da prima della Legge 48/2008. Nell’esperienza milanese (con il *pool* costituitosi di fatto nell’ottobre del 2004 e del quale attualmente fanno parte anche i Sostituti Procuratori Massimiliano Carducci ed Elisa Moretti), occorre altresì rimarcare la professionalità in materia di accertamenti informatici delle Forze dell’ordine operanti sul territorio (Compartimento di Polizia Postale nonché due diverse realtà della Guardia di Finanza che, al loro interno, si sono “*cyberspecializzate*” quasi per passione: si intende qui fare riferimento al vecchio Gruppo Repressione Frodi e all’attuale Gruppo Pronto Impiego) e contestualmente esserne grati. Nonché dare atto, dal momento che i reati informatici sono in costante aumento, che dal maggio 2007 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano – grazie al personale interessamento del Procuratore Manlio Minale e all’appoggio del Procuratore Aggiunto Alberto Nobili (coordinatore del *pool*) - si è altresì autonomamente dotata di una apposita “Squadra reati informatici” (attualmente costituita da 6 persone, provenienti da tutte le forze di Polizia Giudiziaria presenti sul territorio: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale) di supporto al *pool* reati informatici ma anche ad accertamenti informatici in indagini in carico ad altri colleghi, ove riservatezza o complessità degli stessi lo rendano opportuno. Sul punto cfr. M. CARDUCCI, “Il *pool* reati informatici nella Procura di Milano: i rapporti con la Polizia Giudiziaria e la Magistratura estera”, in *Atti del Convegno OLAF “Nuove prospettive dell’attività investigativa nella lotta antifrode in Europa” - Milano, 24/25 gennaio 2008*, Bruylant, Bruxelles, 2008.

loro restituzione all'avente diritto: tutte circostanze queste che rendono opportuna, anche in una **simbolica ottica deterrente**, la previsione *ex lege* di una destinazione di tali beni a soggetti istituzionalmente interessati al loro (ri)utilizzo per finalità meritevoli di tutela, sulla falsa riga della legislazione già esistente in materia di beni sequestrati nell'ambito di attività di contrasto alla pedopornografia ed agli altri reati per i quali è prevista legalmente la possibilità di una attività sotto copertura<sup>5</sup> ovvero sequestrati e confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando<sup>6</sup>, antidroga<sup>7</sup> o nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dell'immigrazione clandestina<sup>8</sup> nonché, con le previsioni dell'ultimo "pacchetto sicurezza", sequestrati con misura di prevenzione patrimoniale ai sensi della normativa antimafia<sup>9</sup>.

E dunque, anche a seguito di una autorevole pronuncia giurisprudenziale in materia<sup>10</sup>, si impone una modifica legislativa in grado di incidere, in maniera positiva, sul recente assetto normativo in materia di contrasto alla criminalità informatica, anche al fine di colmare quel richiamato divario tecnologico e, con esso, iniziare a restituire incisività all'azione investigativa ed efficace alla tutela dei diritti delle persone offese.

---

<sup>5</sup> Cfr. **art. 9 comma 1 e 9 Legge 16 marzo 2006 n. 146** – Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (che prevede, quali beneficiari de "*il materiale o i beni*" sequestrati, gli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego di attività di contrasto alla pedopornografia).

<sup>6</sup> Cfr. **art. 301-bis comma 1 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale**, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni (che prevede, quali beneficiari de "*i beni mobili compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili*" sequestrati, gli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero altri organi dello Stato o altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale).

<sup>7</sup> Cfr. **art. 100 comma 1 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti** e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni (che prevede, quali beneficiari de "*i beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili*" sequestrati, gli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia antidroga).

<sup>8</sup> Cfr. **art. 12 comma 8 Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286** - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (che prevede, quali beneficiari dei "*beni*" sequestrati, gli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, salvo che vi ostino esigenze processuali, ovvero altri organi dello Stato o altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale).

<sup>9</sup> Cfr. **art. 2-undecies Legge 31 maggio 1965, n. 575 comma 3-bis** così come introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94 – Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere (che prevede, quali beneficiari de "*i beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili*" sequestrati, gli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero altri organi dello Stato o altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale). Tale Legge, oltre ad applicarsi "*agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni comunque legalmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso*", a seguito delle recenti modifiche del 2008 e 2009 si applica altresì "*ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51 comma 3 bis del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'art. 12 quinquies comma 1 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356*".

<sup>10</sup> Cfr. Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, sentenza 10.12.2007 (estensore: Gamacchio) in *Rivista di Giurisprudenza ed Economia d'Azienda*, 4/2008: il Giudicante, all'esito di una analitica ricognizione normativa in materia di reati informatici che ha portato, per la prima volta nel panorama italiano, alla condanna di associazioni per delinquere di carattere transazionale sistematicamente dedite alla commissione di reati di *phishing* (cfr. nota 12) ai danni di correntisti italiani, ha disatteso sul punto la richiesta di questo Pubblico Ministero (volta ad ottenere l'assegnazione dei sofisticatissimi computer portatili – utilizzati dai *phishers* e quindi da confiscare - alla Polizia Giudiziaria precedente) "*per mancanza di previsione normativa*". *Contra*: alcune precedenti decisioni di merito, tuttavia tutte succintamente motivate sul punto.

(Art. 1)

**Confisca obbligatoria dei beni informatici o telematici utilizzati per la commissione dei reati di cui agli artt. 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640, 640-ter e 640-quinquies del codice penale**

Alla norma di cui all'art 240 del codice penale viene aggiunta, anche in sintonia con i recenti interventi normativi in altri settori di precipuo rilievo<sup>11</sup>, una ipotesi di **confisca cd. obbligatoria**, limitata ai *“beni informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli artt. 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640, 640-ter e 640-quinquies del codice penale”*.

L'innovazione normativa è riferita ai **solli reati informatici previsti dal codice penale** ricomprendendo, oltre alle ipotesi indicate dalla Legge 40/2008 (con l'aggiunta dell'art. 635-quinquies del codice penale – il cui mancato inserimento nel *51 comma 3-quinquies* del codice di procedura penale ha costituito una svista del Legislatore del 2008 – e con la sola esclusione delle ipotesi di pedopornografia *online*, per le quali il legislatore già prevede la confisca obbligatoria), anche le truffe commesse con l'utilizzo di strumenti informatici (fattispecie in costante aumento: si pensi, a solo titolo di esempio, alle cd. truffe eBay o al fenomeno del *phishing*<sup>12</sup> a danno dei correntisti *online*).

La dizione *“beni informatici e telematici”* è lasciata volutamente ampia al fine di ricomprendere, alla luce delle elaborazioni giurisprudenziali in relazione alla nozione di *“sistema informatico e telematico”*, **qualsiasi res (materiale<sup>13</sup> ma anche immateriale<sup>14</sup>) tipicamente utilizzata, in tutto o in parte, per la commissione dei richiamati reati.**

Ai fini dell'applicabilità di tale previsione (a differenza delle ipotesi di assegnazione in giudiziale custodia dei beni oggetto di sequestro), il **nesso di strumentalità** può risultare da qualsiasi elemento di prova acquisito al fascicolo del Pubblico Ministero (in caso di definizione del procedimento con sentenza di patteggiamento o con giudizio abbreviato) ovvero portato all'attenzione del Giudice all'esito dell'istruttoria dibattimentale.

Come già attualmente previsto in generale, anche le norme sulla confisca dei beni informati e telematici non si applicheranno quando la *res “appartiene a persona estranea al reato”*<sup>15</sup>.

<sup>11</sup> Cfr., da ultimo, le disposizioni di cui all'art. **600-septies codice penale** in materia di pedopornografia.

<sup>12</sup> Sul punto sia consentito il rinvio a F. CAJANI, G. COSTABILE, G. MAZZARACO, *Phishing e furto d'identità digitale. Indagini informatiche e sicurezza bancaria*, Giuffrè Editore, Milano, 2008.

<sup>13</sup> Da questo punto di vista, saranno quindi rilevanti non solo i computer ma anche qualsiasi strumento o periferica all'uopo utilizzata: si pensi, a mero titolo di esempio, al telefono cellulare per la connessione Internet od anche alla stampante o allo *scanner* per la riproduzione/digitalizzazione di documenti attinenti alle *modus operandi* illecito.

<sup>14</sup> Si pensi ad una licenza di un *software*.

<sup>15</sup> Sul punto cfr. Cass. Sez. II sentenza n. 29495 del 10.06.2009 (dep. 16.07.2009 in CED Cassazione - Rv. 244435): *“In tema di confisca, non integra la nozione di "appartenenza a persona estranea al reato" la mera intestazione a terzi*

Infine, è espressamente previsto che il Giudice disponga tale confisca anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale.

(Art. 2)

**Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei reati di cui agli artt. 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640, 640-ter e 640-quinquies del codice penale**

Viene introdotta (nell'ambito delle "norme attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari del nuovo codice di procedura penale") una previsione che richiama le già esistenti ipotesi normative in materia di destinazione di beni agli organi di Polizia.<sup>16</sup>

Dal punto di vista oggettivo, il riferimento alla tipologia di beni e ai reati di riferimento è analogo a quello di cui all'art. 1: nonostante la valenza strettamente sanzionatoria di tale previsione, se ne vuole restringere il campo di applicazione **ai soli reati informatici previsti dal codice penale**, con esclusione quindi delle fattispecie incriminatrici previste dalla legislazione in materia di diritto d'autore e, più precisamente, di quelle relative alla cd. *pirateria informatica*, in relazione alle quali è oggi solamente prevista la confisca obbligatoria ex art. 171-sexies della Legge 22 aprile 1941 n. 633.

Tuttavia, ai fini della destinazione di un bene in sequestro, è opportuno evidenziare come il **nesso di strumentalità** debba essere acquisito agli atti dell'indagine a mezzo di **analisi tecnica forense** (ovvero tramite una vera e propria attività di *computer forensics*<sup>17</sup> ed, *in primis*, a seguito di ispezione informatica ai sensi dell'art. 244 c.p.p.) e non già sulla base di una semplice deduzione investigativa. Il tutto anche per evitare che tale previsione possa segnare un ritorno, per la Polizia Giudiziaria, a prassi di sequestri indiscriminati di computer, come purtroppo avvenuto in alcune occasioni nel passato.

Come per le norme già in vigore, la procedura di affidamento richiede una apposita richiesta alla Autorità Giudiziaria da parte di alcuni soggetti compiutamente identificati: trattasi di regola della Polizia

---

del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l'instaurazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia l'autore dell'illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene".

<sup>16</sup> Si noti bene come le già richiamate previsioni normative, nell'identificare con precisione la natura e tipologia dei beni alle quali fanno specificatamente riferimento, non sempre prevedano la possibilità di assegnare alle forze di polizia "beni informatici".

<sup>17</sup> Cfr. sul punto: G. COSTABILE, D. RASETTI, "Scena criminis, tracce informatiche e formazione della prova" in *Cyberspazio e diritto*, 4 (3/4), 2003, pp. 273 ss; S. ATERNO, "Acquisizione e analisi della prova informatica" in *Diritto penale e processo, Dossier - La prova scientifica nel processo penale*, Supplemento al n. 6/2008, pp. 61 ss.

Giudiziaria (non necessariamente quella che ha operato il sequestro), laddove la stessa ne rappresenti un futuro impiego in attività di contrasto ai crimini informatici.

E' inoltre previsto che anche “*altri organi dello Stato*” possano avanzare richiesta di affidamento ma solamente per “*finalità di giustizia*”: si pensi, a solo titolo di esempio, alle Sezioni di Polizia Giudiziaria in servizio presso le Procure della Repubblica o anche al personale amministrativo in servizio presso i Tribunali, laddove i beni informatici da loro richiesti vengano re-impiegati nell'esplicazione dei rispettivi compiti istituzionali di ausilio all'attività giurisdizionale.

In tutti i casi l'affidamento rimane a discrezione del Giudice che, eventualmente, in presenza di pluralità di richieste per gli stessi beni potrà basarsi sul mero ordine di deposito dell'istanza oppure privilegiare criteri volti a valorizzare le richieste provenienti dalla Polizia Giudiziaria che ha operato il sequestro o le finalità di volta in volta rappresentate dai richiedenti.

In particolare, il Giudice valuterà se a tale richiesta “*ostino esigenze processuali*”: ebbene, il filtro della *computer forensics* consente – in ogni caso - di poter conservare al fascicolo del Pubblico Ministero il solo *hard disk* precedentemente analizzato (con possibilità, per il soggetto richiedente, di utilizzare ugualmente il bene informatico in sequestro previo acquisto del solo disco rigido in sostituzione di quello trattenuto agli atti per i successivi sviluppi processuali), al fine di non pregiudicare una verifica dibattimentale (a mezzo di perizia) circa l'integrità dello stesso e la genuinità dei risultati delle analisi tecniche forensi effettuate nel corso delle indagini preliminari.

Va da sé che la *computer forensics* consentirà altresì di poter salvare su supporti digitali non modificabili qualsiasi dato presente sui beni informatici o telematici in sequestro (cd. *bit stream image*<sup>18</sup>), consentendo al soggetto richiedente – a seguito di operazioni di *wiping*<sup>19</sup> che ben potranno essere imposte nel provvedimento del Giudice come ulteriore prerequisite tecnico - di potersi vedere assegnatario di un bene informatico o telematico che possa dirsi, allo stato della migliore scienza informatica, privo dei dati originariamente presenti nella memoria digitale dello stesso.

Analogamente alle altre ipotesi già esistenti, all'esito della confisca (obbligatoria) il Giudice – sempre su richiesta – potrà disporre la definitiva assegnazione di tali beni a coloro che ne abbiano già avuto l'uso.

E' altresì prevista la possibilità di procedere ad assegnazione definitiva anche in mancanza di precedente richiesta di destinazione temporanea (anche se, verosimilmente, è questa una ipotesi che difficilmente si concretizzerà nei fatti) o comunque quando, anche per esigenze processuali, precedenti richieste di destinazione temporanea non fossero state formulate o comunque accolte.

---

<sup>18</sup> Trattasi di procedura volta a copiare un supporto digitale nella sua totalità di patrimonio informativo, ossia “*sector-by-sector, bit-by-bit*” (laddove per *settore* si fa riferimento, in generale, alle ripartizioni interne di un *hard disk*).

<sup>19</sup> Dall'inglese *to wipe* (cancellare): trattasi di una particolare procedura informatica che comporta una cancellazione irreversibile dei dati contenuti in un supporto digitale.

In mancanza di qualsivoglia assegnazione, troverà applicazione la procedura ordinaria di dismissione prevista dall'art. 86 del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

**(Art. 3)**

**Destinazione dei beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale**

Con tale previsione si intende colmare la lacuna normativa in materia di pedopornografia (anche *online*), dal momento che - allo stato - è prevista solo una norma disciplinante l'affidamento in custodia giudiziale dei beni (di regola quelli informatici) sequestrati durante le indagini, senza che sia prevista la loro destinazione finale<sup>20</sup>, in caso di confisca ex art. 600-*septies* del codice penale, agli organi di polizia giudiziaria che li abbiano già utilizzati per l'impiego nelle attività di contrasto di cui all'art. 9 della Legge 16 febbraio 2006 n. 146.

Infatti, alla luce della situazione normativa attualmente vigente, tali beni - ove anche assegnati alla Polizia Giudiziaria in custodia giudiziale con facoltà d'uso - all'esito della confisca a rigore dovrebbero essere restituiti alla Autorità Giudiziaria, al fine di una loro vendita con le finalità di cui all'art. 17 comma 2 della Legge 3 agosto 1998, n. 269<sup>21</sup>: tuttavia il meccanismo previsto da tale norma, se meritevole di attuazione in relazione alle somme di denaro nonché di altri beni con valore economico costante nel tempo, ove applicato ai beni informatici e telematici sequestrati si esaurisce molto spesso in un nulla di fatto, per il lungo tempo intercorso dal momento del sequestro del bene (considerato altresì i non brevi tempi per realizzare le vendite di beni confiscati) che li rende di fatto privi di alcun apprezzabile valore economico al momento della loro offerta a potenziali acquirenti, con ulteriori spese (necessarie per attivare le relative procedure di dismissione) a carico dello Stato.

Si ritiene dunque più razionale prevedere che tali beni rimangano nella disponibilità degli organi di polizia giudiziaria, affinché continuino ad essere utilizzati nelle attività di contrasto alla pedopornografia.

---

<sup>20</sup> Come invece previsto nelle richiamate norme in materia di operazioni anticontrabbando ovvero di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dell'immigrazione clandestina.

<sup>21</sup> Si riporta, per comodità di lettura, il relativo testo: "2. Le multe irrogate, le **somme di denaro** confiscate e quelle **derivanti dalla vendita dei beni confiscati** ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater* e 600-*quinquies* del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo è destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, terzo comma, e 600-*quater* del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater.1* dello stesso codice, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".